

Emendamenti AC. 1807

"Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"

Camera dei Deputati 10 maggio 2019

RISORSE PER PROGETTI CANTIERABILI 2019 2020 INFRASTRUTTURE VIARIE PROVINCE RSO

Emendamento AC 1807

Dopo l'art. 33 inserire il seguente:

Articolo 33-bis
(Infrastrutture viarie delle Province)

1.Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle Province delle Regioni a Statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni nell'anno 2019 e 1.940 milioni nell'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato da UPI, non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato. Gli enti sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Motivazione

L'Unione delle Province d'Italia ha condotto una rilevazione puntuale, a seguito degli eventi del Ponte Morandi di Genova, relativa al numero dei progetti delle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario, per interventi sulle infrastrutture viarie provinciale (strade, ponti, viadotti, gallerie, sottopassi, rotatorie) cantierabili negli anni 2019 e 2020. Tale rilevazione ha evidenziato che vi sono 630 progetti cantierabili nel 2019 e 1082 progetti cantierabili nel 2020, non finanziati.

L'emendamento mira a rendere fin da subito disponibili, con assegnazione diretta alle Province, le risorse necessarie all'avvio dei relativi interventi.

RISORSE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI SOLO PROVINCE RSO

Emendamento AC 1807

Dopo l'art. 33 inserire il seguente:

Articolo 33-bis

(Messa in sicurezza edifici scolastici scuole secondarie secondo grado)

Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle Province delle Regioni a Statuto ordinario 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni nell'anno 2019 e 1000 milioni nell'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del DM 615/2018, non finanziati da risorse statali regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 maggio 2019 sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato.

MOTIVAZIONE

Con il DM n. 615 del 2018 è stata approvata la Programmazione Unica Nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, nella quale confluiscono i piani regionali che vengono allegati al decreto sotto forma di elenchi.

Gli elenchi trasmessi dalle Regioni contengono tutti i progetti considerati ammissibili a finanziamento presentati da Province, Città Metropolitane e Comuni a valere sui bandi regionali pubblicati in primavera.

Le sole Province delle Regioni a Statuto ordinario per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado hanno presentato 762 progetti dichiarati ammissibili dalle Regioni e dal MIUR, come si evince dagli elenchi allegati al DM 615/2018, per un importo complessivo di circa 2 miliardi nel triennio.

Circa 600 di questi progetti ammissibili non potranno essere finanziati con le risorse disponibili per la Programmazione Unica Nazionale 2018/2020 per la quale sono stati stanziati complessivamente 1,5 miliardi nel triennio per interventi di tutte le scuole di Comuni, Città Metropolitane e Province.

Si chiede pertanto di voler finanziare i progetti ammissibili che non verranno finanziati con le risorse della Programmazione Unica.

Dopo l'art. 33 inserire il seguente:

Articolo 33-bis

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

- 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
- 2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.
- 3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

MOTIVAZIONE

La proposta normativa, al fine di razionalizzare le procedure e garantire la sicurezza nelle scuole, intende definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Tale piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, deve essere coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3 prevede, poi, che nelle more dell'attuazione degli interventi del suddetto piano triennale, vengano differiti i termini in capo agli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

Il piano triennale 2019-2021 di importo complessivo pari a 150 milioni è finanziato a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante riduzione dello stesso per ciascuna delle annualità dal 2019 al 2021 di 50 milioni. La somma complessiva di 150 milioni prevista dalla norma viene, pertanto, decurtata dal corrispondente importo di investimento spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le medesime finalità di edilizia scolastica. Si rappresenta che la dotazione del fondo di cui trattasi da ripartire tra i Ministeri con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a differire i termini a carico degli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Emendamento AC 1807

Dopo l'art. 24 inserire il seguente:

Articolo 24-bis

(interventi in favore della sicurezza stradale)

1. All'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/17, le parole "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2017 al 2021"

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di prorogare la deroga alla legislazione vigente prevista dalla norma di cui si propone la modifica, che consente agli enti locali di utilizzare le sanzioni da Codice della Strada per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

BILANCI STABILMENTE RIEQUILIBRATI

Emendamento AC 1807

Dopo l'art. 33 inserire il seguente:

Articolo 33-bis (interventi in materia di dissesto)

1. Per le Province che ripropongono nell'anno 2019 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato il termine di cui all'art. 259, comma 1 ter, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è esteso fino a dieci anni.

MOTIVAZIONE

Considerata la situazione di particolare criticità della finanza degli enti in situazione di dissesto si propone, senza intervenire sull'articolo 259 del TUEL, di estendere il termine di 5 anni dello stesso articolo previsto sino a dieci.

Accanto alle criticità di carattere finanziario, infatti, va valutato nello specifico che la riforma avviata dalla legge n. 56/14, volta a trovare una sua completa attuazione attraverso la riforma costituzionale, poi bocciata dal referendum, ha fatto sì che tutti gli adempimenti, anche riferiti ai processi di risanamento finanziario previsti dal TUEL, si siano di fatto arrestati, proprio in virtù del processo di riordino istituzionale che ha attraversato gli ultimi 4 anni, facendo decorrere anche i relativi termini di legge. E' per tale motivo che si chiede una specifica deroga per le Province.

Dopo l'art. 33 inserire il seguente: Articolo 33-bis

(interventi in materia di recupero coattivo delle imposte)

1.All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti "nella misura massima del 10% del gettito medesimo-

MOTIVAZIONE

L'emendamento, finalizzato a non consentire un completo azzeramento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) – che si sommerebbe alla completo recupero dell'imposta rcauto, serve a garantire una entrata certa e costante alle Province, tale da non costringerle a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, che sono un costo in più solo a carico dell'ente, ovvero, nei casi estremi, alla impossibilità di far fronte ad obbligazioni giuridiche "minimali" come il pagamento di stipendi, rate di mutuo e fornitori.

Azzerare completamente che due principali fonti di entrata delle Province è altresì una palese violazione dell'articolo 119 della Costituzione, che sancisce autonomia di entrata e di spesa per gli enti locali

ART. 33

ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E NEI COMUNI IN BASE ALLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

MODIFICARE LA RUBRICA IN

ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E NEGLI ENTI LOCALI IN BASE ALLA SOSTENIBILITA FINANZIARIA

Al comma 2 le parole "i comuni" sono sostituite dalle parole "gli enti locali" ove ricorra.

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 845, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "75 per cento";
- b) al comma 847, le parole 25% sono sostituite con le parole 50%.

2-ter. Il comma 421, art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

MOTIVAZIONE

Per consentire un concreto riavvio degli investimenti anche nelle Province è necessario innalzare il limite del turn over imposto dai commi 844 e 845 della legge 205/2017, che circoscrive il turn over al 25 % in quelle province dove il costo del personale supera il 20% delle entrate correnti, nonché riportare al 50% della spesa del 2009 il limite per le assunzioni a tempo determinato. Si ricorda che, come per tutti gli enti locali, permane il limite di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 della legge 296/2006. Si precisa inoltre che i limiti percentuali previsti nei commi 845 e 847, vista l'estrema variabilità delle entrate correnti delle province e delle spese sostenute per i tempi determinati nel 2009, non consentono a molte province di riaprire i processi di assunzione sulla base dei fabbisogni rilevati.

L'eliminazione del comma 421, art.1 della legge n. 190/2014 è la diretta conseguenza del nuovo regime assunzionale previsto dall'emendamento proposto.

STRUTTURA DI PROGETTAZIONE

Emendamento AC 1807

Art. 47

(Alte professionalità, esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis: L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35% della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario.»

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di accelerare le procedure di assunzione delle 120 unità di personale tecnico qualificato, assegnato alle province dalla legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 166, prevedendo che siano le Province stesse ad assumere tale personale, al di fuori dei loro limiti assunzionali, sulla base di un riparto effettuato con Decreto del MEF, previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Tale accelerazione delle procedure di assunzione nelle Province è finalizzata a favorire da subito, fin dal 2019, il rafforzamento delle loro capacità amministrative in materia di progettazione, aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici a livello locale, a beneficio del rilancio dell'economia di tutto il Paese.

ASSUNZIONI DI PERSONALE FUNZIONI DELEGATE

Emendamento AC 1807

Art. 33

(Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2.bis- Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.ter – Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.

MOTIVAZIONE

Questa disposizione disciplina il personale adibito a funzioni regionali delegate nel caso in cui le leggi regionali, con la delega di funzioni, conferiscano alle Province le risorse necessarie e prevedano esplicitamente un inquadramento del relativo personale nei ruoli provinciali.

Occorre coordinare, attraverso questo emendamento, questa eventuale scelta delle Regioni con la normativa nazionale sulle dotazioni organiche delle province, prevenendo la neutralità del personale inserito nei ruoli delle Province per lo svolgimento delle funzioni delegate rispetto ai limiti previsti dall'articolo1, comma 421, della legge 190/14 e delle risorse stanziate dalle Regioni.

DM MIT prot 49: PROROGA E UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

Emendamento AC 1807

Dopo l'art. 24 inserire il seguente:

Articolo 24-bis

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'art.1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre";
- b) Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 5.4.10.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha una duplice finalità: da un lato permettere a Province e Città metropolitane l'utilizzazione dei ribassi d'asta così come previsto dal D. Lgs. 118/2011 – allegato 4,2 – principio contabile applicato della contabilità finanziaria; dall'altro mira a far slittare, dal 30 giugno al 31 ottobre, il termine per la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, proprio per sfruttare la possibilità di completo impiego la spesa delle economie di gara, a partire proprio dalla annualità 2018, che altrimenti andrebbe rendicontata entro il 30 giugno 2019.

Il riferimento è al "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria dei Province e Città metropolitane" di cui al DM Mit 49 del 16 febbraio 2018.

CONTRIBUTI FONDO SVILUPPO E COESIONE A PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

Emendamento AC 1807

ART. 30

CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

MODIFICARE LA RUBRICA IN

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. Con le stesse modalità previste dal presente articolo sono assegnati contributi alle Province e alle Città metropolitane nel limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di interventi nelle materie di cui al comma 3. Il contributo è attribuito a ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) come di seguito indicato:

- a) agli enti con popolazione inferiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000;
- b) agli enti con popolazione compresa tra 500.001 e 999.999 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.500.000;
- c) agli enti con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000."

MOTIVAZIONE

L'emendamento estende alle Province e alle Città metropolitane la previsione di un contributo ricavato dal Fondo Sviluppo e Coesione per interventi nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il riparto dei contributi è effettuato nelle modalità stabilite dalla norma per i Comuni nel modo seguente:

Tipologia	Enti	Importo	Totale
< 500.000 abitanti	68	1.000.000	68.000.000
500.001 e 999.999 abitanti	22	1.500.000	33.000.000
> 1.000.000 abitanti	10	2.000.000	20.000.000
	100		121.000.000

Dopo l'art. 24 inserire il seguente:

Articolo 24-bis (Interventi sicurezza stradale ponti bacino del Po)

1. All'articolo 1, comma 891, sopprimere le parole "e dell'Anas spa".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad espungere l'Anas dall'elenco degli assegnatari delle risorse previste dal comma 891, art.1 della legge di bilancio 2019, destinate alla messa in sicurezza dei ponti insistenti sui corsi d'acqua relativi al bacino del Po per Province e città metropolitane. Si ritiene infatti che l'Anas, per tali interventi, abbia sufficienti risorse derivanti dal proprio accordo di programma.

RISTRUTTURAZIONE DEBITO – titoli obbligazionari

Emendamento AC 1807

Articolo 38

(debiti enti locali)

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2.bis - Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari o superiore a 20 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da questi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 luglio 2019 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

2.ter - Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

2.quater - Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla disciplina che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari, nei confronti del ministero dell'economia e finanze il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.

MOTIVAZIONE

Al marzo 2019 il debito complessivo dei Comuni delle Province e delle Città metropolitane ammonta a circa 47 miliardi di euro, per la maggior parte in capo alla Cassa DD.PP. e ad altre istituzioni bancarie (33,4 mld.) e per circa 8 mld. costituito da prestiti obbligazionari.

Per garantire maggiore disponibilità di risorse per l'anno 2019 e successivi, alla stregua dell'operazione avviata nel 2014 per le regioni, occorre prevedere un processo di riacquisto da parte del Ministero dell'Economia e Finanze dei titoli obbligazionari emessi dagli enti, trasformando tale debito in mutui trentennali con tassi di interessi ridotti. Ciò riduce il debito complessivo degli enti e riduce la spesa per interessi, producendo maggior flessibilità nella gestione del bilancio e maggiori spazi per l'accesso ulteriore al credito – compatibilmente con gli equilibri – per finanziare investimenti.

Articolo 38 (debiti enti locali)

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2.bis - Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestiti obbligazionari, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di ciascun mutuo o prestito obbligazionario. 2.ter - In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a ridurre l'onere del debito, attraverso la chiusura di mutui ormai troppo costosi, in riferimento ai tassi di interesse attuali a condizione che l'operazione, al netto del valore delle eventuali penali per estinzione anticipata, concorra ad una riduzione complessiva degli oneri.

FONDO PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEBITO PER COMUNI, PROVINCE E CM

Emendamento AC 1807

Articolo 38

(debiti enti locali)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la dotazione del fondo è di 50 milioni di euro, cui si aggiungono 25 milioni di euro annui da assegnare alle province e alle città metropolitane per le stesse finalità e con le stesse modalità di assegnazione indicate nei commi che seguono."
- b) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2019 il termine di cui al periodo precedente è il 30 settembre 2019; per gli anni 2020 e 2021 il medesimo termine è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Il Ministero dell'interno può integrare, con proprio provvedimento da emanarsi almeno 30 giorni prima dei termini di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le disposizioni già emanate con il decreto di cui al primo periodo."
- c) Al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri relativi al triennio 2019-2021, pari a 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008."

Motivazione

La norma proposta estende sotto il profilo temporale e per ciò che riguarda gli enti beneficiari il sostegno finanziario concesso tra il 2016 e il 2018 ai soli Comuni per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui e dei prestiti obbligazionari, al fine di favorire il processo di riduzione degli oneri finanziari e di contenimento del debito pubblico.

La norma ricomprende così tra gli enti beneficiari del contributo anche le Province e le Città metropolitane, assegnando loro un contributo complessivo di 25 milioni annui e riservando ai Comuni una quota annua di 50 mln., in linea con le assegnazioni del 2017-18 (48 mln. di euro).

Il mutamento delle condizioni del mercato finanziario, i cui tassi attivi e passivi si sono fortemente ridotti negli anni, fa emergere ora il ruolo degli indennizzi come vera e propria barriera ad una gestione flessibile – ed in linea con l'offerta corrente di credito – dell'indebitamento degli enti locali, costituendo un freno, da un lato, alla riduzione dell'esposizione debitoria e, dall'altro, ad un processo di riduzione del costo del debito anche a sostegno degli investimenti territoriali.